



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018
N.RF006
INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 9

OGGETTO	FATTURA ELETTRONICA DAL 2019 – OBBLIGHI E AGEVOLAZIONI
RIFERIMENTI	ART. 1, CO. 909 LEGGE 205/2017
CIRCOLARE DEL	15/01/2018

***Sintesi:** a decorrere dal 1/01/2019 viene introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica in via generalizzata (sia nell'ambito B2B che B2C, per qualsiasi operazione) ad esclusione dei contribuenti minimi e forfettari.*

Per distributori di carburanti i subappaltatori nei contratti pubblici l'obbligo decorrerà dal 1/07/2018

E' inoltre istituita una comunicazione periodica dove indicare le operazioni rese/ricevute con controparti UE (che sostituirà l'Intrastat) o extraUE.

Le fatture dovranno obbligatoriamente transitare dal sistema SDI, anche tramite intermediari; in caso di fatture difforme, questa sarà ritenuta omessa e obbligherà il cliente alla regolarizzazione

Per professionisti imprese minori l'agenzia produrrà le dichiarazioni precompilate dell'Iva e dei redditi; continua ad essere applicabile la riduzione di 2 anni dei termini dell'ufficio per l'accertamento.

Tra le disposizioni di maggiore impatto introdotte dalla Legge di bilancio 2018 è l'**introduzione**

→ **a decorrere dal 1/01/2019**

→ **dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica** per i soggetti passivi Iva

→ **anche** laddove rese **nei confronti dei soggetti privati** (cd. "B2C").

A tal fine viene modificato il Dlgs 127/2015 relativo al regime opzionale (soppresso dal 2019) per la trasmissione telematica dei dati delle fatture.

Ciò permetterà all'Agenzia di monitorare "in tempo reale" la maggior parte delle operazioni poste in essere dal sistema economico in Italia. Sfuggiranno le operazioni dei dettaglianti ove non abbiano optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi; per tale motivo è probabile una futura estensione generalizzata anche di tale obbligo (in modo analogo a quanto già avvenuto per i distributori automatici).

Excursus: il legislatore ha da tempo intrapreso la strada della implementazione degli strumenti elettronici.

Dopo aver regolamentato le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali in relazione ai "documenti informatici" (DM 23/01/2004), per quanto attiene la fatturazione elettronica, si è assistito:

- ad una prima equiparazione della fattura elettronica rispetto la fattura cartacea (art. 21 c. 3 Dpr 633/72, il recepimento della Dir. 2010/45/UE)
- all'introduzione dell'obbligo di fattura elettronica per le fatture effettuate verso la Pubblica Amministrazione (art. 1 c. 209-214 L. 244/07)
- alla creazione del Sistema di Interscambio (cd. "SDI" – v. DM 7/03/2008), e cioè di una sorta di "cloud" ad uso dell'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della quale collocare i file a disposizione di quest'ultima (vi transitano non solo le fatture elettroniche ma tutti i tracciati telematici, come lo spesometro o altro)
- alla possibilità di emettere fattura elettronica anche tra privati (v. CM 18/2014); a tal fine dal 1/07/2016 l'Agenzia ha messo a disposizione (sulla piattaforma "Fatture e Corrispettivi") il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione di tutte le fatture elettroniche (verso la P.A. o meno)
- all'incentivazione, nell'ambito del D.lgs. 127/2015 (regime opzionale di trasmissione dei dati delle fatture) della adozione delle fatture elettroniche, riconoscendo che i dati di queste ultime, trasmesse tramite il SDI (avvalendosi della piattaforma "Fatture e Corrispettivi" o meno) si intendono automaticamente acquisiti sia ai fini del regime opzionale di trasmissione dei dati delle fatture che dello spesometro
- all'estensione dell'obbligo di fattura elettronica nell'ambito del "Tax free shopping" (DL 193/2016)
- all'estensione della fatturazione elettronica a tutti i soggetti passivi Iva con la Legge di bilancio 2018.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

L'art. 1 c. 3 Dlgs 127/2015 (come modificato dall'art. 1 c. 909 L. 205/2017) introduce un **obbligo generalizzato** di adozione della fattura elettronica a decorrere **dai documenti emessi dal 1/01/2019**.

Attuazione: è prevista l'emanazione di un Provvedimento attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

SOGGETTI INTERESSATI

Saranno obbligati all'emissione della fattura elettronica tutti i soggetti passivi Iva:

- ➔ **imprese** (ditte individuali, società ed enti non commerciali per l'attività commerciale posta in essere)
- ➔ **lavoratori autonomi**
- ➔ **stabili organizzazioni** di soggetti esteri.



Soggetti identificati ai fini Iva in Italia

L'obbligo è esteso alle operazioni effettuate da parte di soggetti identificati nel territorio dello Stato.

Ciò dovrebbe essere sostanzialmente limitato al caso di operazioni poste in essere nei confronti di soggetti privati per operazioni territoriali in Italia (cioè escludendo i casi in cui la P.Iva italiana del soggetto estero non rileva in via autonoma, dovendo la fattura essere emessa direttamente dal non residente – RM 21/2015 -).

Esempio: la Consultant GmbH tedesca possiede un rappresentante fiscale in Italia. Per le consulenze effettuate nei confronti:

- di un'impresa italiana: emetterà fattura tedesca (non elettronica) esclusa da Iva, con obbligo di reverse charge da parte dell'impresa committente italiana)
- di un privato italiano: sarà obbligata ad emettere fattura elettronica tramite il rappresentante fiscale.

SOGGETTI ESCLUSI

Rimangono esclusi dall'obbligo di fattura elettronica:

- **contribuenti** in regime **forfettario** (art. 1 c. 54-89 L. 190/2015)
- **contribuenti** in regime dei **minimi** (art. 27 c. 1 e 2 DL 98/2011)
- operatori economici **UE/extraUE privi di stabile organizzazione** in Italia (al di fuori delle operazioni verso privati italiani, come sopra evidenziato)

AMBITO OGGETTIVO

In presenza di obbligo di emissione di fattura, questa deve essere messa con modalità elettronica in relazione:

- ➔ per **qualsiasi operazione** (cessione di beni o prestazione di servizi), ivi incluse le relative note di variazione
- ➔ effettuate tra:
 - **soggetti residenti** (ivi inclusi i soggetti "privati")
 - **stabiliti**
 - o **identificati** in Italia"



Nota: nelle prime bozze della legge di bilancio era stata proposta l'applicazione alle sole operazioni poste in essere tra "soggetti passivi Iva"; tuttavia la versione definitiva ha fatto riferimento a tutti i soggetti residenti, includendovi, cioè:

- le persone fisiche private residenti in Italia
- gli enti non commerciali privi attività commerciale residenti in Italia

DETTAGLIANTI E ASSIMILATI

Restano escluse da obbligo di fattura (anche elettronica)

- ⇒ le operazioni per le quali vige l'esonero di cui all'art. 22 Dpr 633/72 (che rimangono assoggettate all'obbligo di certificazione del corrispettivo, con scontrino o ricevuta fiscale)
- ⇒ sempreché non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.
- ⇒ sempreché non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

			FORNITORE SOGGETTO PASSIVO IVA				
			RESIDENTE	NON RESIDENTE			
			Esclusi minimi e forfettari	senza Stab. Org.	con Stab. Org.	con P.Iva italiana	No P.Iva italiana
CLIENTE	RESIDENTE	Impresa/profess.	SI	NO	SI	NO (2)	NO
		Privato italiano (1)	SI			SI	
	NON RESIDENTE	senza Stab. Org.	NO				
		con Stab. Org.	SI				
		con P.Iva italiana	NO (2)				
		senza P.Iva in IT	NO				

(1) Persona fisica o Ene non commerciale privo di partita Iva

(2) Situazione probabile


DECORRENZA

L'obbligo di emissione della fattura in modalità elettronica:

- in generale: interviene a decorrere dai documenti emessi dal 1/01/2019
- in deroga: l'obbligo viene **anticipato al 1/07/2018** in relazione alle fatture emesse per:
 - le cessioni di **benzina o gasolio** utilizzati come **carburanti per motori**
 - prestazioni rese da **subfornitori** e **subappaltatori** nell'ambito di **contratti pubblici**.



CESSIONE DI CARBURANTI: l'obbligo di fatturazione elettronica è connesso con la soppressione dell'adozione della scheda carburante.



EMISSIONE, TRASMISSIONE E CONSERVAZIONE DELLE FATTURE

In generale le fatture elettroniche:

- ➔ indipendentemente che siano messe tra soggetti passivi (B2B) o verso privati (B2C)
- ➔ devono **transitare tramite il Sistema di Interscambio (SDI)**.

Ciò può avvenire, alternativamente:

- operando direttamente sull'SDI (tramite l'applicativo "Fatture e Corrispettivi" messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate; esso non permette l'invio multiplo e risulta piuttosto macchinoso)
- **avvalendosi "attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio"**



ACCORDO TRA LE PARTI: il riferimento agli "accordi tra le parti" dovrebbe riguardare l'intermediario dell'emittente rispetto al sistema SDI.

Infatti, per quanto attiene l'accordo tra cliente e fornitore, la Legge di stabilità 2013 (art. 1 c. 325-328 L. 228/2012) aveva già previsto che, rispetto al passato, il nuovo testo normativo (CM 18/2014 p.to 1.4):

- **non richiede più il "previo accordo con il destinatario"** per avvalersi della trasmissione elettronica della fattura
- ritenendo **sufficiente l'accettazione da parte del destinatario del mezzo di trasmissione utilizzato** (che potrà ritenersi **anche tacita**, in assenza di contestazione)

Dal 2019 il destinatario sarà obbligato ad accettare tale modalità di invio.


In sostanza, l'emissione della fattura elettronica dovrebbe concretizzarsi:

- nell'avvalersi di un gestore PEC (o comunque di un sistema che permetta di garantire i requisiti propri della fattura elettronica: soggetto emittente, data di emissione, ecc.)
- il quale indirizzerà la fattura elettronica sia al gestore PEC (o sistema analogo) del cliente che al sistema SDI (o inviando la fattura solo a quest'ultimo, il quale procederà ad inoltrarla al gestore del cliente).

A tal fine sarà sufficiente che i gestori di cliente e fornitore siano "accreditati" dal sistema SDI per tale funzione.

In tal modo:

- si avrà contezza della data di emissione da parte del fornitore e della data di ricezione da parte del cliente
- l'SDI riceverà tutte le fatture elettroniche inviate dal sistema economico.



FATTURA A PRIVATI (B2C)

Nella considerazione che i privati non sono obbligati all'apertura di una PEC, la fattura emessa nei confronti di questi ultimi:

- sarà resa disponibile in formato elettronico tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate



Nota: con ogni probabilità la fattura sarà visualizzabile nell'ambito del "Cassetto fiscale" del contribuente.

- dovendo comunque l'emittente consegnare al privato una copia del documento, in formato elettronico o analogico (cui il consumatore potrà rinunciare).

Esempio: il commercialista del sig. Rossi emette fattura a quest'ultimo per la compilazione del 730/2019:

- invia la fattura elettronica tramite la propria PEC sull'indirizzo di posta elettronica del cliente (la fattura viene considerata analogica)
- l'applicativo da questi utilizzato effettua l'inoltro al sistema SDI; il signor Rossi potrà così visualizzare in qualsiasi momento la fattura in formato elettronico tramite accesso al proprio cassetto fiscale.

FORMATO DELLA FATTURA

Le fatture elettroniche buone emesse adottando il medesimo formato utilizzato per la fatturazione elettronica alla pubblica amministrazione (cd. "FatturaPA").

Con decreto ministeriale tale formato potrà essere adeguato agli standard UE (attualmente leggermente differenti).



CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Come noto, le fatture elettroniche devono essere conservate con modalità elettronica (cd. "Conservazione sostitutiva"), secondo i requisiti di cui all'art. 3 DM 17/06/2014 (esse perdono loro peculiarità nel momento in cui dovessero essere stampate).

Con intento di semplificazione degli adempimenti, è previsto (in modo del tutto analogo a quanto attualmente avviene per le fatture alla PA) che:

- ⇒ gli obblighi di conservazione elettronica sono **automaticamente soddisfatti**
- ⇒ per tutte le fatture elettroniche (ed eventuali altri documenti informatici) trasmessi tramite il sistema SDI.



Attuazione: per tale disposizione è prevista l'emanazione di apposito provvedimento

SANZIONI

Qualsiasi violazione dell'obbligo di emissione della fattura con modalità elettronica sarà punita in modo estremamente severo; infatti:

- ➔ essa **sarà considerata non emessa**
- ➔ con applicazione delle **sanzioni** di cui all'art. 6 c. 1 e 4 Dlgs 471/97:
 - **dal 90% al 180% dell'Iva non documentata**, con un **minimo di € 500**
 - da € 250 ad € 2.000 se la violazione non incide sulla liquidazione Iva (cioè si tratta di operazioni esenti Iva, non imponibili o escluse da Iva)

Nota: la dichiarazione Iva dovrebbe, al contrario, essere considerata fedele nel caso in cui riporti comunque i dati delle fatture emesse con modalità non elettronica.

Ad esempio, si dovrebbe trattare non solo dell'emissione della fattura in formato cartaceo o analogico (es: pdf inviato per e-mail), ma anche dell'invio di una fattura elettronica priva del formato strutturato "FatturaPA")

REGOLARIZZAZIONE DEL CLIENTE


Diretta conseguenza dell'inquadramento della fattura emessa in modo errato come "omessa" è il fatto che il committente/acquirente soggetto passivo Iva:

- sarà obbligato a regolarizzare la violazione ai sensi dell'art. 6 c. 8 Dlgs 471/97
- pena l'applicazione della sanzione del 100% dell'Iva (senza minimo) applicabile in fattura
- da veicolare al sistema SDI (in luogo dell'Ufficio competente).



Nota: in sostanza, laddove non riceva entro 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione una regolare fattura elettronica (in sostituzione di quella "difettata"), entro i 30 giorni successivi dovrà procedere:

- ad emettere un "documento" (dovrebbe trattarsi di "autofattura elettronica") trasmessa telematicamente al sistema SDI
- a versare l'Iva indicata nel documento, che potrà detrarre solo previo "visto" dell'Ufficio sul documento.



SEMPLIFICAZIONI

La generalizzazione dell'obbligo di fatturazione elettronica, con la conseguente acquisizione automatica di tutti i dati rilevanti ai fini Iva da parte dell'Agenzia delle Entrate, comporterà:

- a decorrere dal 1/01/2019
- l'abrogazione dello **spesometro** (art. 21 DL 78/2010)
- l'abrogazione del regime opzionale di comunicazione dei dati fattura (art. 1 c. 3 Dlgs 127/2015).



Spesometro: in sostanza, l'ultima comunicazione che andrà effettuata sarà l'invio del secondo semestre 2018 o l'ultimo trimestre 2018.

Si noti che, al contrario, non risulta ancora soppresso l'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva. Tuttavia, la "predisposizione" delle liquidazioni da parte dell'agenzia a favore di alcuni soggetti (v. oltre) lascia presumere che anche tali comunicazioni saranno a breve abrogate.



COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO

Come anticipato, la fatturazione elettronica, dal 2019:

- permetterà all'Agenzia delle Entrate di acquisire i dati delle operazioni effettuate tra soggetti in possesso di una partita Iva in Italia (motivo per cui viene soppresso lo spesometro)
- rimanendo **esclusi** i dati delle **operazioni attive/passive con controparti "non stabilite" in Italia**: tali dati saranno, pertanto, **acquisiti tramite un'apposita comunicazione** sempre a decorrere dal 1/01/2019

Ambito soggettivo: sono tenuti tutti i soggetti passivi Iva residenti, stabiliti o identificati in Italia.

PERIODICITÀ: i dati vanno trasmessi telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo:

- ⇒ a quello della **data del documento emesso**
- ⇒ **alla data di ricezione** del documento di **acquisto**.

AMBITO OGGETTIVO

La comunicazione dovrà contenere i dati relativi a:

- **cessioni di beni** verso **soggetti non stabiliti in Italia** (escluse le operazioni di esportazione) ed agli **acquisti** da soggetti non stabiliti in Italia (escluse le operazioni di importazione)
- alle **prestazioni di servizi rese** nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia o **ricevute** da questi ultimi soggetti.



Nota: il riferimento ai soggetti "non stabiliti" (e non "residenti") fa ritenere che la comunicazione riguardi le sole operazioni con controparti soggetti passivi Iva (ad esclusione dei privati).

DATI ESCLUSI: non sono da comunicare i dati:

- delle **bollette doganali** (di importazione o di esportazione)
- di operazioni documentate da fattura elettronica transitata dal sistema SDI.

Intrastat abrogati: per quanto la norma non lo preveda espressamente, appare chiara l'abrogazione implicita degli Intrastat a decorrere dal 2019.

Rispetto a questi ultimi la nuova comunicazione:

- non dovrebbe discostarsi per quanto attiene gli scambi di beni (importazioni ed esportazioni con paesi extraUE saranno infatti documentate da bollette doganali)
- mentre accoglierà le prestazioni di servizi rese o ricevute con controparti extraUE (a differenza degli Intrastat che riguardavano le sole operazioni con controparti soggetti passivi UE).

SANZIONI: alla mancata/infedele comunicazione dei dati si applicheranno le sanzioni attualmente previste per lo spesometro (nuovo comma 2-quater dell'art. 11 D.lgs 471/97).

FATTURA	SANZIONE	SANZIONI PER OMESSA/ERRATA TRASMISSIONE DATI		Rif.
OMESSA	PIENA	<ul style="list-style-type: none"> - € 2,00 per ciascuna fattura - con un massimo di € 1.000 per ciascun trimestre 		art. 11 c. 2- quater D.lgs. 471/97
OMESSA	RIDOTTA 50%	Violazione corretta entro 15 gg successivi alla scadenza	- € 1,00 per ciascuna fattura	
ERRATA			- con un massimo di € 500 per ciascun trimestre	



Attuazione: la regola attuative saranno definite da apposito provvedimento dell'Agenzia.

DICHIARAZIONI PRECOMPILATE E ALTRI INCENTIVI

L'acquisizione in tempo reale dei dati delle fatture emesse dai soggetti passivi Iva mettere in grado l'Agenzia delle Entrate di elaborare una serie di adempimenti a carico dei contribuenti.

In particolare, al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti, l'art. 4 Dlgs 127/2015 (come modificato dalla Legge di Bilancio 2018) prevede ora che:

- per i **professionisti** e le **imprese in contabilità semplificata** (art. 18 Dpr 600/73)

Nota: il riferimento non è più al DM 4/08/2016, come operava il "vecchio" art. 4 Dlgs 127/2015.

- l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione:

- gli elementi necessari per la predisposizione dei **prospetti di liquidazione periodica dell'IVA**
- una **bozza di dichiarazione IVA**, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati

- c) una **bozza di dichiarazione dei redditi**, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- d) le **bozze dei mod. F24** di versamento relativi alle imposte (Iva/Irpef) da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Dettaglianti: la predisposizione è subordinata all'esercizio dell'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi da parte di tali contribuenti




Osservazioni

Il meccanismo di tali dichiarazioni precompilate dovrebbe essere lo stesso già visto per quanto attiene la dichiarazione 730 precompilata:

- i dati sono messi gratuitamente a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate
- è responsabilità del contribuente controllarne la correttezza (nel caso di errori la responsabilità ricade comunque su quest'ultimo)

Inoltre, per quanto attiene la precompilata:

- del mod. Iva: dovrebbe riportare quasi nella sua interezza l'esito finale; il contribuente dovrà comunque procedere ad integrarlo delle rettifiche annuali (rettifica della detrazione; applicazione del pro rata; ecc.) e di alcuni regimi speciali (beni usati, ecc.), oltre, presumibilmente, a correggere l'applicazione di alcune indetraibilità oggettive
- del mod. Redditi PF/SP: gli interventi del contribuente dovrebbero essere più invasivi (correzione delle plusvalenze; inserimento delle sopravvenienze; ecc.).



Incentivo: per i contribuenti "che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dell'Agenzia" viene meno l'obbligo di tenuta dei registro acquisti e vendite. Laddove con tale espressione il legislatore abbia inteso riferirsi ai contribuenti che non modificano i dati precompilati, l'agevolazione troverà rara applicazione. Al contrario, viene meno l'esonero da apposizione del visto di conformità o presentazione della garanzia (art. 38-bis co. 4 e 5 DPR 633/72), con riferimento alle istanze di rimborso Iva > €. 15.000.

MODIFICA AL REGIME PREMIALE PREVIGENTE - ACCERTAMENTO

Poste le soppressioni di adempimenti già intervenute in passato (ex DL 193/2016: comunicazione black list, operazioni con San Marino, ecc.) e dello spesometro a partire dal 2019, l'unica situazione "premiata" che permane riguarda la riduzione dei **termini a disposizione dell'ufficio per l'accertamento**.

In particolare i soggetti passivi IVA:

- ➔ che **garantiranno la tracciabilità dei pagamenti** ricevuti ed effettuati **superiori ad €. 500**
- ➔ fruiranno della **riduzione di 2 anni dei termini ordinari per l'accertamento**:
 - sia in materia di IVA (artt. 57 c. 1 e art. 43 c.1 DPR 633/72)
 - che in materia di imposte dirette (art. 43 c. 1, DPR 600/73)



Esempio: la notifica dell'atto di accertamento (a pena di decadenza) del mod. Redditi 2020 dovrà avvenire entro il 31/12/2023 (passa, cioè, dal 5° al 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

Dettaglianti: il regime premiale continuerà a trovare applicazione esclusivamente nel caso di esercizio dell'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Si rammenta che nell'ambito del DM 4/08/2016 è stato disposto quanto segue:

EFFETTUAZIONE PAGAMENTI	Per fruire della misura premiale, tutti i pagamenti effettuati e ricevuti devono avvenire con: <ul style="list-style-type: none"> - bonifico bancario o postale - carta di credito/bancomat - assegno (bancario, circolare o postale) recante la clausola di non trasferibilità. NEW - L'utilizzo del contante, in precedenza ai pagamenti di ammontare ≤ €. 30 , è stato elevato a €. 500
REDDITI	La misura premiale si applica ai redditi d'impresa/ autonomo dichiarati dal contribuente
COMUNICAZIONE	L'accesso alla misura premiale è subordinata alla comunicazione dell'esistenza dei relativi presupposti in Unico (dovrebbe trattarsi di un quadro analogo al quadro analogo al VB del mod. Iva, anch'esso del tutto simile nelle finalità). L'omessa comunicazione, così come il pagamento/incasso con strumenti non tracciabili, comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.

LA FATTURA ELETTRONICA – CARATTERISTICHE

EMISSIONE	TRASMISSIONE	CONSERVAZIONE
FATTURA ELETTRONICA <ul style="list-style-type: none"> - è un documento informatico statico e non modificabile (senza macroistruzioni o codici eseguibili) - il destinatario non potrà rifiutarla dal 1/01/2019 - la autenticità, l'integrità e la marca temporale sono fornite tramite firma elettronica qualificata/digitale o con sistema EDI/altra analoga tecnologia 	⇒ elettronica (metodo ordinario) con strumenti informatici: allegato ad e-mail; PEC; terminale/modem; EDI (non è ammesso il fax)	⇒ solo elettronica (con la procedura di cui all'art 3 del DM 23.1.04)
FATTURA CARTACEA <ul style="list-style-type: none"> ⇒ documento analogico (carta, microfilm, microfiches, ecc.) o ⇒ documento informatico, se carente di uno o più degli elementi essenziali 	⇒ cartacea : stampa su carta e consegna/spedizione in via ordinaria (es: perché manca il consenso del cliente alla trasmissione elettronica)	⇒ cartacea <ul style="list-style-type: none"> o (anche in seguito) ⇒ elettronica (con la procedura di cui all'art 4 del DM 23.1.04)